

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 986

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **CARPENEDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1994

---

Modifiche alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente  
la legge elettorale per le regioni a statuto ordinario

---

ONOREVOLI SENATORI. - Le modifiche alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente la legge elettorale per le regioni a statuto ordinario, che si propongono con il presente disegno di legge, hanno un obiettivo: aggiornare la legge, renderla conforme allo spirito del tempo, nel modo (unico) che tiene conto dei tempi a disposizione. Dette modifiche sono intese a favorire la formazione di stabili maggioranze attraverso l'attribuzione di un apposito «premio» e a introdurre anche nelle regioni la preferenza unica.

Sul secondo punto, e sulle sue motivazioni, c'è ben poco da dire che non sia stato detto mille volte. Quanto al primo punto, il sistema prescelto si differenzia da altri possibili perchè premia non una sola lista, ma gruppi di liste «apparentate», mediante

l'attribuzione ad esse di tutti i seggi non attribuiti nelle singole circoscrizioni. Si tratta dunque di un «premio» la cui entità può essere soggetta a leggere oscillazioni. Ciò che importa, è che il sistema non comporta un'alterazione della volontà espressa dagli elettori nelle singole circoscrizioni, e non ha come esito necessario la scomparsa dai consigli regionali di tutte le formazioni politiche minori. Verranno invece premiate quelle formazioni minori che, tramite il sistema degli apparentamenti, avranno reso esplicita agli occhi degli elettori la loro effettiva collocazione politica.

La ripartizione del «premio» tra le liste apparentate avviene con il metodo d'Hondt, secondo una formula sostanzialmente già indicata nella legge elettorale sarda del 1992.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono sostituiti dai seguenti:

«L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale nelle singole circoscrizioni, ed ai sensi dell'articolo 15-*bis* nel collegio unico regionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di esprimere una sola preferenza, riferita ad un candidato della lista per cui ha votato».

2. Il sesto comma dell'articolo 1 della citata legge n. 108 del 1968 è abrogato.

3. L'articolo 13 della citata legge n. 108 del 1968 è abrogato.

### Art. 2.

#### *(Apparentamento di liste)*

1. Al penultimo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è aggiunto il seguente comma:

«4-*bis*) una dichiarazione di apparentamento con altre liste, ai fini di cui all'articolo 15-*bis*. La dichiarazione è valida solo se trova riscontro in identiche dichiarazioni allegate alle liste presentate, con lo stesso simbolo, nelle altre circoscrizioni, e in corrispondenti dichiarazioni delle altre liste menzionate».

### Art. 3.

#### *(Premio di maggioranza)*

1. Gli ultimi sette commi dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono abrogati; nella rubrica del medesimo arti-

colo le parole: «e dell'Ufficio centrale regionale» sono soppresse. Dopo il predetto articolo 15 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis. (*Operazioni dell'Ufficio centrale regionale*) - 1. L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'articolo 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, determina:

a) la somma dei voti attribuiti a ciascuna lista, e a ciascun gruppo di liste apparentate, nell'intera regione;

b) il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni.

2. L'Ufficio centrale regionale attribuisce quindi al gruppo di liste apparentate che abbia riportato il maggior numero di voti tutti i seggi di cui alla lettera b) del comma 1. Tali seggi sono successivamente ripartiti tra le liste apparentate in proporzione ai voti riportati da ciascuna di esse nell'intera regione.

3. Ai fini della ripartizione di cui al secondo periodo del comma 2, la somma di cui alla lettera a) del comma 1 viene successivamente divisa per 1, 2, 3, e via dicendo. Sono quindi presi in considerazione i quozienti più alti.

4. I seggi attribuiti a ciascuna lista ai sensi del comma 3 sono assegnati ai candidati sulla base della graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per 100 il numero dei voti residuati di ciascuna lista in ciascuna circoscrizione, e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale; in ciascuna circoscrizione si fa riferimento alla graduatoria delle preferenze espresse per i candidati non eletti.

5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte d'appello o, per il Molise, del tribunale».